

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

**Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine regionale della professione
sanitaria di fisioterapista delle Basilicata del 27 gennaio 2024**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute in via telematica dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata (in seguito cfr. Ordine), del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori o delle riunioni ufficiali del Collegio dei Revisori dei Conti e delle riunioni del Presidente del Collegio dei Revisori con i componenti del Consiglio, delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro, nonché dei delegati dell'Ordine mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e di ulteriori soggetti che ne abbiano titolo per assicurare il corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla eventuale presenza alle sedute dei soggetti ulteriori di cui al comma 1.
3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza, su decisione del Presidente dell'organo collegiale, qualora ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, per videoconferenza si intende l'utilizzo di una piattaforma informatica finalizzata a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per piattaforma telematica si intende una qualsiasi applicazione per video conferencing in uso all'Ordine o in uso a service appositamente delegati.
3. Per sedute in modalità telematica o sedute in videoconferenza si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1, che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione e che garantiscono l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti dell'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 3

(Principi generali)

1. Le sedute in modalità audio-videoconferenza degli organi collegiali di cui all'art. 1 si svolgono nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità.
2. Durante le sedute è necessario identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori.
3. È consentita a tutti i partecipanti alle riunioni la possibilità di intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori e di ricevere e visionare documenti con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.

Art. 4

(Convocazione delle sedute)

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni di legge.
2. Le sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 possono essere convocate dal Presidente dell'organo anche in videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma informatica in uso all'Ordine. L'avviso di convocazione può contenere ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento delle sedute stesse.
3. Le sedute possono essere convocate totalmente in presenza, in modalità totalmente telematica o in modalità mista
4. In caso di modalità esclusivamente in presenza è consentito, in caso di materiale

impossibilità ad essere presenti per gravi e giustificati motivi di salute, che uno o più consiglieri accedano alla riunione telematicamente

5. nei casi previsti dal punto 4 il consigliere impossibilitato a partecipare deve far pervenire entro le 6 ore antecedenti all'inizio della riunione, adeguata richiesta all'Ordine allegando certificazione medica attestante la propria impossibilità a partecipare

5. Il Presidente autorizza la partecipazione in modalità telematica e da disposizioni per il collegamento.

6. Nei soli casi di cui al punto 4 l'impossibilità ad istituire il collegamento, anche per cause tecniche, non è motivo di invalidazione della seduta stante l'originaria convocazione in presenza.

7. La presenza dei partecipanti alle sedute in audio-videoconferenza è attestata dal momento del loro accesso alla piattaforma informatica. Tale attestazione può essere valida anche ai fini della percezione del rimborso delle spese sostenute e documentate, ai sensi delle deliberazioni dell'Ordine vigenti in materia.

8. Il Presidente constata il numero dei partecipanti richiesto per la legale adunanza dell'organo collegiale di cui all'art. 1 e la sua regolare e valida costituzione ai fini deliberativi.

9. I nominativi dei partecipanti alla seduta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sono attestati mediante verbale della seduta, predisposto dal Segretario del Consiglio direttivo o ,in caso di assenza dal segretario facente funzioni nominato in avvio di seduta.

Art. 5

(Svolgimento delle sedute)

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Le sedute non sono pubbliche.

3. I componenti degli organi collegiali e gli altri soggetti di cui all'art. 1 possono intervenire alle

sedute in via telematica da luoghi differenti tra loro e diversi dalla sede istituzionale dell'Ordine, che garantiscano il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

4. Salvo che nel momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, durante ogni seduta, i componenti degli organi collegiali assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono, senza pregiudizio di altri provvedimenti disciplinari .

6. Qualora un componente intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma informatica e specificando la natura della richiesta. Il Presidente accorda la parola tenendo conto dell'ordine cronologico delle prenotazioni effettuate. È fortemente raccomandato ai componenti di garantire il più possibile la brevità degli interventi.

7. Qualora un partecipante intenda assentarsi durante la seduta è invitato a comunicarlo in chat, in modo che l'assenza in videoconferenza non possa essere confusa con un difetto di collegamento e possa essere verbalizzata. Allo stesso modo, il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto, ne dà comunicazione espressa, anche in chat, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

8. Il verbale di ogni seduta, dà atto che la seduta si svolge in modalità telematica o in modalità mista da convocazione o in modalità mista su richiesta e riporta l'elenco dei partecipanti e gli assenti e le rispettive modalità di partecipazione

Art. 8

(Votazioni)

1. All'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante

appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo componente dell'organo.

2. In fase di votazione per appello nominale se un componente non risponde, lo stesso deve essere considerato temporaneamente non presente alla seduta. I componenti possono, per evitare equivoci, comunicare, tramite l'utilizzo della chat attiva sulla piattaforma informatica utilizzata, la loro uscita dalla riunione durante la fase della votazione e rientrare subito dopo.

Art. 9

(Utilizzo dell'account)

1. I componenti degli organi collegiali e i soggetti partecipanti aventi titolo di cui all'art. 1 sono invitati dall'Ordine a trasmettere l'indirizzo di posta elettronica a cui desiderano ricevere il link per il collegamento in videoconferenza alla seduta.

2. I predetti soggetti sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma informatica, dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

3. L'accesso alla videoconferenza dovrà avvenire utilizzando il proprio nome e cognome anagrafico e comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

Art. 10

(Problemi tecnici di connessione)

1. Se il numero legale della seduta non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni telematiche o per altre ragioni di carattere tecnico che impediscano la funzionalità del sistema di audio-videoconferenza, il Presidente sospende la seduta

che, una volta ripristinata l'efficienza del sistema, riprende mediante nuovo appello dei partecipanti.

2. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il Presidente dichiara chiusa la seduta, decorso il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.

3. nel caso di modalità di collegamento telematico secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 4 (collegamento telematico su richiesta in caso di riunione in presenza) la sospensione/chiusura della seduta per difficoltà tecniche di collegamento è consentita solo in caso di mancato raggiungimento del numero legale.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le sedute in modalità telematica si svolgono nel rispetto della privacy policy della piattaforma informatica in uso all'Ordine.

2. Ai soggetti partecipanti da remoto è fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, reperibile sul sito istituzionale.

3. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali e gli altri soggetti, aventi diritto, che partecipano alle sedute di cui all'art. 1.

4. I soggetti partecipanti da remoto hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ascoltati o ripresi altri soggetti.

5. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai soggetti di cui all'art. 1 per la partecipazione alle sedute in videoconferenza, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dall'Ordine, sono raccolti presso l'Ordine, laddove non previsto da altra normativa, per le sole finalità di espletamento e gestione delle sedute telematiche e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla redazione del relativo verbale.

Art. 11

(Registrazione)

1. Le riunioni convocate con modalità esclusivamente telematiche sono di norma automaticamente registrate e tale modalità viene comunicata, a solo titolo di promemoria, nell'avviso di convocazione.
2. La registrazione è in ogni caso unica e non può essere frazionata né interrotta.
3. I componenti degli Organi collegiali, accettano con la propria partecipazione la registrazione dell'evento.
4. Il singolo consigliere può chiedere al Presidente dell'organo collegiale di non procedere alla registrazione circostanziando la richiesta.
5. Il Presidente dell'Organo collegiale, prima dell'inizio della riunione, da disposizioni di procedere ugualmente con la registrazione o di soprassedere in accoglimento della richiesta di cui al comma precedente.
6. Il Presidente dell'Organo collegiale può comunque disporre che la registrazione non avvenga senza necessità di motivazione.
7. Non si procede con la registrazione in nessun caso laddove siano in discussione tematiche disciplinari.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata.
2. Il presente regolamento può essere modificato con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della normativa nazionale vigente in materia di svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici non economici.

